

COMMITTENTE :

**InSieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda
speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e
Samoggia**

**DOCUMENTAZIONE PER IL CONTRATTO DI APPALTO RIGUARDANTE
LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA E
TRANSIZIONE ABITATIVA**

Applicazione Art. 26. DEL D.Lgs. Governo n° 81 del 09/04/2008

-- Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione --

a) Descrizione dell'attività appaltata :

- Prestazioni relative al servizio Albergo Diffuso finalizzato all'accoglienza transitoria di persone e nuclei residenti nei Comuni dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia che versano in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale e abitativa.

b) Soggetti coinvolti:

COMMITTENTE: InSieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia

Datore di Lavoro	Dott.ssa Cira Solimene
Resp. Serv. Prev. Prot. (R.S.P.P.)	Ing. Artuso Lorenzo
Medico Competente	
Rapp. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)	Lorenzo Sovrini

DATI IMPRESA APPALTATRICE :

Datore di Lavoro	
Resp. Serv. Prev. Prot. (R.S.P.P.)	
Medico Competente	
Rapp. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)	

c) Durata prevista delle lavorazioni :

Il contratto di appalto ha durata dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

d) Verifica l' idoneità tecnica professionale, punto 1. comma a) dell'art. 26 :

La ditta appaltatrice deve fornire :

- 1) Il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) L'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, a cui allegare una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore*)

e) Rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare la ditta/lavoratore autonomo punto 1. comma b) dell'art. 26:

Rischio (*)	Descrizione – Misure
	Descrizione: Contromisure:
	Descrizione: Contromisure:

(*) Elenco non esaustivo di rischi:

• Rischio da investimento da veicoli circolanti nell'area di lavoro;	• Rischio da seppellimento;
• Rischio chimico;	• Rischio di caduta di materiali dall'alto;
• Rischio di esposizione a polveri;	• Rischio da schiacciamento;
• Rischio di soffocamento-insalubrità dell'aria;	• Rischio di ferite;
• Rischio da esposizione a rumore;	• Rischio di alte temperature;
• Rischio biologico;	• Rischio di basse temperature;
• Rischio da movimentazione manuale dei carichi;	• Rischio di impedimento della fuga;
• Rischio di caduta dall'alto;	• Rischio di incendio o di esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati;
• Rischio da elettrocuzione;	• Rischio da uso di Videoterminale.

Dei suddetti rischi la ditta ha preso visione in occasione del sopralluogo effettuato in data :.....
Alla presenza di :

- Referente della ditta Committente :

- Referente della ditta Appaltatrice:

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :

- informare e formare i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

f) Misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività punto 1. com. b) dell'art. 26

EMERGENZA	INCENDIO – TERREMOTO ED EVACUAZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione	<p>All'interno delle strutture al chiuso è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota.</p> <p>In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è il <u>115 Vigili del Fuoco</u>.</p>
Vostro comportamento di sicurezza	<p style="text-align: center;"><u>IN CASO D'INCENDIO</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informare la persona più vicina; 2. Chiamare i propri addetti all'emergenza e fornire ogni utile informazione; <p>Inoltre il lavoratore se in possesso di attestato di formazione, può :</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Utilizzare gli estintori o gli idranti in dotazione all'area di lavoro per tentare di controllare o spegnere l'incendio senza mettere a repentaglio la propria sicurezza. <p style="text-align: center;"><u>IN CASO DI TERREMOTO</u></p> <p><i>Si trovi in luogo chiuso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenere la calma, 2. Non precipitarsi fuori, 3. Restare all'interno e ripararsi sotto agli impalcati (per i fabbricati già danneggiati) o sotto alle architravi delle porte o vicino i muri portanti, 4. allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero arrecare ferite, 5. se si è nei corridoi o nei bagni, rientrare velocemente nei locali, 6. Dopo il terremoto abbandonare l'edificio e fermarsi al punto di raccolta stabilito, <p><i>Se ci si trova all'aperto:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Allontanarsi dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere quindi arrecare ferite, 8. Cercare un posto dove sopra non vi sia nulla, se non vi fosse, cercare un riparo sotto a qualcosa di sicuro come una panchina, 9. non avvicinarsi ad animali spaventati.
Istruzioni per il personale in caso di segnale di evacuazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Restare calmo e non farsi prendere dal panico; 2) Interrompere immediatamente ogni attività e avviare la procedura di evacuazione; 3) Abbandonare il locale nel rispetto del piano di emergenza presente in struttura, chiudendo finestre e porte ed evitando di portare con se oggetti voluminosi, pesanti o quanto possa ostacolare il regolare esodo; 4) Recarsi al Punto di raccolta seguendo le vie di fuga segnalate senza correre e spingere; 5) Durante la fuga percorrere le scale, non utilizzare mai l'ascensore; 6) Appena arrivati al Punto di raccolta attendere istruzioni; 7) La ripresa della normale attività lavorativa potrà essere effettuata solo se il pericolo è cessato; 8) I responsabili dovranno accertare che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta; 9) IL PERSONALE RIMARRÀ NEI PUNTI DI RACCOLTA E NON POTRÀ RIENTRARE AL PROPRIO POSTO DI LAVORO SE NON DOPO AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA COMMITTENTE.

EMERGENZA	PRONTO SOCCORSO
Misure di Prevenzione e Protezione	All'interno della struttura è presente un numero adeguato di cassette di primo soccorso il cui contenuto rispetta quanto disposto dal DM 388/03, sono inoltre segnalate con idonea segnaletica. La ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione proprio personale in numero sufficiente ed idoneamente formato, il contenuto della formazione dovrà rispettare il già citato DM 388/03.
Vostro comportamento o di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Pronto Soccorso secondo il DM 388/03. In alternativa potete rivolgervi agli addetti all'emergenza presenti in azienda. • Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso. • Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il <u>118 Pronto Soccorso.</u>

N.B. NEI LUOGHI DI LAVORO E' VIETATO FUMARE.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo di garantire durante l'orario di apertura la presenza di un addetto in possesso di attestato antincendio per rischio medio in corso di validità e la presenza di un addetto in possesso di attestato primo soccorso gruppo B e C in corso di validità.

g) Tessera di riconoscimento punto 8. dell'art. 26

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione (in casi di subappalto, la relativa autorizzazione - Legge 13 agosto 2010, n. 136). Per lavoratori autonomi l'indicazione del committente.

h) D.U.V.R.I. punto 2-3 dell'art. 26

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve riportare i costi relativi alla sicurezza del lavoro non soggetti a ribassi.

> Attrezzature e mezzi in dotazione

Tutte le apparecchiature ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio messe a disposizione dalla committente risultano in ottimo stato e conformi alle più recenti normative in tema di sicurezza e salute per i lavoratori.

> Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione

Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dall'attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi da interferenze riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice. Sono inoltre descritte

le relative misure di prevenzione adottate, il comportamento richiesto alla Committente ed alla ditta Appaltatrice, i costi della sicurezza riconosciuti alla stessa ditta Appaltatrice nonché le modalità di verifica sull'applicazione delle misure considerate.

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

- identificazione del lavoro da svolgere
- individuazione dei pericoli (interferenze)
- individuazione del rischio derivante dalle interferenze
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- determinazione dei costi per la sicurezza
- modalità di verifica sull'attuazione delle misure previste

STIMA DELL'ENTITÀ DEL RISCHIO :

Al fine di procedere alla valutazione dell'entità del rischio è opportuno fare riferimento alle seguenti definizioni:

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione ad agenti di rischio legati all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (*fattore di rischio*) generato dalla pinza pneumatica (*elemento di rischio*) può causare la diminuzione della soglia uditiva (danno).

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si realizzino.

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso. Si tratta di un parametro derivato dalla combinazione della probabilità e del danno possibile.

La valutazione del rischio consiste nel porre in relazione la probabilità che si verifichi l'evento con l'entità del danno atteso al fine di emettere un giudizio di gravità del rischio.

Conformemente a quanto indicato nelle linee guida contenute negli orientamenti CEE ed alla prassi comunemente accettata, la gravità del rischio (**Entità del rischio**) è semplicemente ottenuta dal **prodotto tra la probabilità che si verifichi l'evento e l'entità del danno atteso o ipotizzato.**

E' pertanto necessario definire preventivamente una **scala di probabilità** del verificarsi dell'evento ipotizzato, una **scala di gravità del danno** atteso, ed infine una correlazione tra le due che permetta di esprimere un giudizio di **gravità del rischio** al verificarsi dell'evento.

Probabilità che si verifichi l'evento dannoso ipotizzato – P

Valori	Livello	Definizioni / Criteri
4	Molto Probabile <i>(inevitabile nel tempo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore in azienda.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
2	Poco Probabile <i>(possibile)</i>	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti rarissimi episodi già verificatisi Il verificarsi dell'evento (danno conseguente la mancanza rilevata) susciterebbe una grande sorpresa in azienda.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi dell'evento ipotizzato susciterebbe incredulità in azienda.

Gravità del danno atteso dal verificarsi dell'evento – G

Valori	Livello	Definizioni / Criteri	
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 	<i>Ferite/malattie mortali o totalmente invalidanti</i>
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti reversibili e/o parzialmente invalidanti. 	<i>Ferite/malattie gravi (fratture, lacerazioni, amputazioni, debilitazioni gravi)</i>
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti locali o di invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. 	<i>Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)</i>
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 	<i>Non provoca ferite e/o malattie</i>

Nella valutazione della probabilità che si verifichi un determinato evento è opportuno considerare le caratteristiche operative in funzione di un certo insieme di parametri (caratterizzazione dei soggetti esposti) quali grado di formazione/informazione del personale addetto; condizioni di macchine, impianti, attrezzature; influenza di fattori ambientali o psicologici specifici, adeguatezza di sistemi di protezione collettiva, ecc...

ENTITA' DEL RISCHIO - R

dove $R = P \times G$ P = probabilità che si verifichi un danno G = gravità del danno

Gravità G					
Gravissimo	4	4	8	12	16
Grave	3	3	6	9	12
Medio	2	2	4	6	8
Lieve	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
Probabilità P		IMPROBABILE	POCO Probabile	Probabile	Molto Probabile

La matrice "Entità del Rischio" sopra riportata, oltre ad emettere un giudizio di gravità del rischio secondo i criteri indicati nella seguente tabella, permette la definizione di un criterio di priorità con il quale pianificare gli interventi necessari.

ENTITÀ DEL RISCHIO R E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI

R o iR	Entità del Rischio	Priorità degli interventi
$SE R \text{ o } iR \geq 8$	Elevata	Azioni correttive indilazionabili <i>E' un livello di rischio intollerabile che richiede interventi immediati. Nei casi più estremi può imporsi il blocco immediato dell'attività rischiosa.</i>
$SE 4 \leq R \text{ o } iR < 8$	Media	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza. <i>E' un livello di rischio da allertare il Datore di Lavoro ed il SPP. Sono necessari rapidi interventi tecnici, organizzativi o procedurali tesi alla diminuzione del rischio.</i>
$SE 2 \leq R \text{ o } iR \leq 3$	Lieve	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve/medio termine. <i>Si tratta di un rischio tangibile, di non eccessiva rilevanza, ma comunque da tenere sotto controllo. Sono auspicabili interventi tecnici da programmare nel breve/medio periodo.</i>
$SE R \text{ o } iR = 1$	Trascurabile	Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione <i>L'aspetto di rischio evidenziato è tale da non richiedere alcun tipo di intervento, almeno in questa fase. Eventuali ulteriori diminuzioni del rischio potranno essere effettuati in fase di programmazione a medio-lungo termine.</i> <i>L'entità del rischio trascurabile è attribuita anche ai casi in cui, pur essendo presente il fattore di rischio indagato, non sono emersi aspetti specifici ai fini della sicurezza. In tal caso non trovano applicazione le considerazioni volte alla riduzione del rischio.</i>
$SE R \text{ o } iR = 0$	Assente	<i>Lo specifico fattore di rischio non è applicabile.</i>

➤ **Rischi da interferenza**

Vista la natura dell'attività appaltata non si vedono al momento rischi da interferenza, in quanto non sono previste attività congiunte tra lavoratori dell'appaltatrice e della committente, escluse riunioni e altre attività comunque di tipo intellettuale e non soggette alla redazione di DUVRI, come riportato all'art.26 comma 3bis del d.lgs. 81/08.

Si sottolinea che sarà cura dell'appaltatrice effettuare una valutazione del rischio delle proprie attività, in ottemperanza alla normativa vigente.

➤ **Aggiornamento del DUVRI**

Il DUVRI è un documento “dinamico” da cui la valutazione dei rischi da interferenze deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni considerate in fase di definizione dell'appalto.

Naturalmente il DUVRI potrà essere modificato anche sulla base di proposte precise e migliorative avanzate dalla ditta esecutrice dei lavori.

➤ **Valutazione dei costi della sicurezza**

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Lì,

Firma Appaltatore

Firma Committente

ALLEGATI

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.